

## Società della Salute della Zona Pisana

Consorzio Pubblico - C.F.93069690506 Sede: Pisa, via Saragat 24

### LIBRO DEI PROVVEDIMENTI DEL DIRETTORE

#### PROVVEDIMENTO N. 30 DEL 08/03/2018

#### **OGGETTO: Iscrizione Associazione “NOI Ex del Niccolini e Santucci” di Volterra - Pisa al Registro Associazioni di Promozione Sociale Sez. B Provinciale di Pisa.**

Il Direttore della Società della Salute Zona Pisana (di seguito SdS Pisana);

Richiamati gli atti di nomina a Direttore della SdS Pisana che conferiscono titolo all'adozione del presente atto (la Delibera di Giunta Esecutiva SdS Pisana n. 3 dell' 11 aprile 2016 ed il successivo Decreto del Presidente SdS Pisana n. 1 del 3 maggio 2016);

Preso atto degli argomenti di seguito riportati da Cinzia Fruzzetti, responsabile U.C. Attività socio-assistenziali la quale si configura come responsabile di procedimento, secondo l'istruttoria redatta dalla stessa:

- che i comuni consorziati possono affidare alla Società della Salute (SdS Pisana la gestione di ulteriori attività e servizi o progetti oltre quelli indicati nell'atto costitutivo, coerenti con il complesso delle materie sociali, socio-sanitarie e socio-assistenziali;
- con Deliberazione di Giunta Comunale del comune di Pisa n. 71 del 3.5.2016 è stata delegata alla SdS pisana la funzione di tenuta degli albi regionali del terzo settore e delle altre attività previste dalla legge regionale toscana n. 25/93;
- con deliberazione n. 5 dell'8 giugno 2016 la Giunta Esecutiva della SdS pisana ha preso atto della delega sopra indicata;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 23/02/20107 esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Pisa, ha approvato in attuazione della L.R. n. 21/2016, “Regolamento sulle modalità di gestione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale – articolazione provinciale di Pisa.
- a detto Registro regionale – articolazione provinciale di Pisa, possono essere iscritte tutte le Associazioni che perseguano le finalità di cui all'art. 1 della L.R. 42/2002, e che hanno fatto regolare richiesta, con le modalità, le attestazioni e la documentazione previste dall'art. 8 della surrichiamata legge e dal Regolamento Provinciale e dimostrando il possesso dei requisiti;

Considerato che

- il DLgs n. 117/17 “Codice del Terzo Settore” introduce un articolata normativa attraverso la quale si intende fornire una disciplina organica in materia ed in particolare il Titolo VI, artt. 45-54 istituisce *il registro unico nazionale del Terzo Settore* operativamente gestito su base territoriale con modalità da individuarsi successivamente con specifico decreto ministeriale,
- l'art 101 del D.lgs disciplina la fase transitoria di applicazione del codice, il comma 2 stabilisce che fino all'operatività del Registro Unico nazionale continuano a trovare applicazione le norme previgenti ai fini e agli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri ONLUS, del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Il successivo comma 3 prevede che nelle more dell'istituzione del registro unico il requisito dell'iscrizione al registro unico nazionale si intende soddisfatto attraverso l'iscrizione degli enti ad uno dei registri attualmente previsti delle normative di settore;
- la domanda di iscrizione presentata al Comune di Volterra (Pisa) prot. 2052 del 06.12.2017 e le successive modifiche ed integrazioni alla documentazione prodotta, presentata dal legale rappresentante dell' Associazione **“NOI Ex del Niccolini e Santucci” di Volterra - Pisa** con sede legale nel Comune di Volterra - Pisa che risulta conforme all'ordinamento generale dello Stato in materia di associazioni di promozione sociale;

si propone pertanto di iscrivere nel Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale – articolazione provinciale di Pisa la sopra richiamata Associazione;

### **Determina**

per quanto in premessa indicato da Cinzia Fruzzetti, responsabile U.C. Attività socio-assistenziali, il quale si configura come responsabile di procedimento:

1. di iscrivere l'associazione **“NOI Ex del Niccolini e Santucci” di Volterra** con sede legale nel Comune di Volterra Pisa - articolazione provinciale di Pisa - L.R. 42/2002, sez. B *settore prevalente “Culturale educativo e di ricerca etica e spirituale”- attività prevalente “educazione e promozione culturale”* in quanto la richiedente risulta in possesso dei requisiti di legge;
  2. di comunicare all' Associazione **“NOI Ex del Niccolini e Santucci” di Volterra** - con sede legale nel Comune di Volterra - Pisa - e al Comune territorialmente competente, l'avvenuta iscrizione a norma della L.R. 42/2002.
  3. Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente provvedimento possono essere proposte le azioni innanzi al TAR Toscana ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 “Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009 n.69 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo” nei termini e nei modi in esso previsti; può essere altresì proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione.
- di trasmettere copia del presente atto:
- per gli adempimenti conseguenti U.C. Attività socio-assistenziali Zona Pisana proponente;
  - al Collegio dei Sindaci Revisori della SdS Pisana.

Il Direttore della Società della Salute Zona Pisana  
Dr. Alessandro Campani